



Ricorso n. 3648/00

Sent. n. 823/06

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima Sezione, con l'intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso	Presidente
Lorenzo Stevanato	Consigliere, relatore
Marco Buricelli	Consigliere

**Avviso di Deposito
del
a norma dell'art. 55
della L. 27 aprile
1982 n. 186
Il Direttore di Sezione**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 3648/00 proposto da Mason Mario Claudio, Mason Elio, Manente Olga, Mason Franco, Mason Giuseppina e Spolaor Bruna, inizialmente rappresentati e difesi dall'avv. Nicola Bottacin con domicilio eletto nel suo studio in Venezia-Mestre, via Circonvallazione 27, successivamente dall'avv. Pier Vettor Grimani con domicilio eletto nel suo studio in Venezia, S. Croce 466/g;

contro

il Comune di Spinea, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Vannini con domicilio presso la segreteria del T.a.r. ex art. 35 r.d. 1054/24;

la Regione Veneto in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta Regionale, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria nella sua sede in Venezia, San Marco 63;

e la Provincia di Venezia in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta Provinciale, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

della deliberazione della Giunta regionale 7.7.2000 n. 2140 di approvazione della variante generale al p.r.g. del Comune di Spinea, nella parte relativa al terreno di proprietà dei ricorrenti, e delle presupposte deliberazioni del Consiglio comunale di adozione, nonché per la condanna dell'amministrazione comunale al pagamento dell'indennizzo ex art. 2 L. 1187/68.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione e del Comune intimati;

viste le memorie prodotte;

visti gli atti tutti della causa;

uditi alla pubblica udienza del 16 marzo 2006 (relatore il Consigliere Lorenzo Stevanato) gli avvocati: Vannini per il Comune di Spinea e Cerillo per la Regione Veneto; nessuno comparso per i ricorrenti.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

I ricorrenti, comproprietari di un terreno in Comune di Spinea, espongono di aver presentato osservazioni per la modifica della destinazione urbanistica impressa con la variante generale al prg, adottata con deliberazione consiliare 20.2.1998 n. 8, che aveva classificato il terreno, in parte, come area attrezzata parco-gioco-sport ed, in parte, come parcheggio. Le osservazioni erano parzialmente accolte, nel senso che la parte del terreno destinata ad area attrezzata

parco-gioco-sport veniva riclassificata a verde privato, ma senza alcuna destinazione edificatoria.

Veniva rigettata, invece, l'osservazione intesa ad eliminare la classificazione a parcheggio.

Avverso la deliberazione regionale con cui tale previsione è stata definitivamente approvata ed avverso le deliberazioni comunali presupposte vengono dedotte più censure di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili.

L'amministrazione regionale e l'amministrazione comunale intimate, costituite in giudizio, hanno puntualmente controdedotto concludendo per la reiezione del gravame.

Nell'imminenza dell'udienza pubblica, i ricorrenti hanno prodotto in giudizio un atto di revoca della procura conferita al loro difensore, dichiarando di volersi difendere personalmente senza ministero di patrocinatore legale.

In relazione a tale circostanza, ed al fatto che i ricorrenti hanno escluso di voler nominare un nuovo difensore, alla pubblica udienza il difensore della Regione ha eccepito che il ricorso è divenuto improcedibile per difetto di una condizione dell'azione, in quanto i ricorrenti sono rimasti privi di difensore.

DIRITTO

Costituisce oggetto del giudizio la variante generale al p.r.g. del Comune di Spinea, approvata con deliberazione della Giunta regionale 7.7.2000 n. 2140, nella parte relativa al terreno di proprietà dei ricorrenti, con cui è stato impresso il vincolo urbanistico pubblicistico

a parcheggio ed è stata negata ogni destinazione edificabile.

Pregiudizialmente, occorre esaminare l'eccezione opposta dal difensore della Regione, secondo cui il ricorso sarebbe divenuto improcedibile per difetto di una condizione dell'azione, essendo stato revocato dai ricorrenti il mandato al loro difensore.

Va premesso che l'istanza dei ricorrenti di volersi difendere senza ministero di avvocato va disattesa, poiché l'art. 19 L. 1034/71 prescrive come obbligatorio il patrocinio legale nei giudizi davanti al T.a.r..

Tuttavia, anche l'eccezione di improcedibilità del ricorso è infondata e va disattesa.

Invero, la revoca della procura alle liti non può sortire alcun effetto automatico e immediato, atteso che la disposizione di cui all'art. 85 c.p.c., applicabile anche nel processo amministrativo (essendo espressione di un principio processuale di carattere generale finalizzato ad evitare una vacatio dello "ius postulandi"), stabilisce che la revoca non ha effetti nei confronti delle altre parti fino a che non sia avvenuta la sostituzione del difensore. Perciò, la revoca non fa perdere al procuratore revocato lo "ius postulandi" e la rappresentanza legale del cliente per tutti gli atti del processo, fino a quando non si sia provveduto alla sua sostituzione con un altro procuratore (cosiddetta perpetuatio dell'ufficio defensionale). Ne consegue che la revoca non ha efficacia alcuna nel processo e non determina, a norma dell'art. 301 stesso codice, l'interruzione di esso fino a quando non sia avvenuta la sostituzione del difensore, né tanto meno l'improcedibilità del ricorso.

La giustificazione di tale disciplina deriva dal fatto che i poteri attribuiti dalla legge processuale al procuratore non sono quelli che liberamente determina chi conferisce la procura, ma - come quelli in cui si concreta lo "ius postulandi" - sono attribuiti dalla legge al procuratore che la parte si limita a designare ed, in base all'art. 85 c.p.c., ciò che priva il procuratore della capacità di compiere o ricevere atti, non è la revoca in sé, bensì il fatto che alla revoca (ma non è questo il caso) si accompagna la sostituzione del difensore (cfr.: Cassazione civile, sez. un., 28 ottobre 1995, n. 11303; Consiglio Stato, sez. V, 3 novembre 2000, n. 5899; T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 11 dicembre 2003, n. 15209; T.A.R. Lazio, sez. II, 21 giugno 2004, n. 6013).

Nel merito, circa l'impugnazione della previsione urbanistica di vincolo a parcheggio, è fondata ed assorbente la censura, dedotta col primo mezzo di gravame, di difetto di motivazione sulla reiterazione del vincolo espropriativo decaduto, in violazione dell'art. 2 L. 1187/68 e della sentenza della Corte costituzionale n. 179/99.

L'amministrazione, infatti, non ha smentito la circostanza dell'immotivata reiterazione del vincolo (che quindi può considerarsi pacifica) ma ha replicato che, in base all'art. 30 delle n.t.a., approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 64 del 27.6.2005, il controverso vincolo urbanistico dovrebbe essere configurato come conformativo e non espropriativo, poiché non determinerebbe una situazione incompatibile col diritto di proprietà, sussistendo la possibilità dei privati proprietari di realizzare nonché di gestire in

proprio gli impianti di uso pubblico, previa convenzione col Comune.

Senonché, tale obiezione non può essere assecondata, sia perché tale facoltà è stata introdotta con una norma urbanistica comunale successiva (di cinque anni) all'introduzione della previsione urbanistica impugnata ed alla proposizione del ricorso, sia perché non si vede come l'area a parcheggio possa essere realizzata e gestita con possibilità di un tornaconto economico da parte dei privati (cfr., sulle possibilità di considerare tali categorie di vincoli come conformativi: Consiglio di Stato, Sez. V, n. 144/05).

Circa la previsione urbanistica a verde privato, col quinto mezzo di gravame è stata dedotta contraddittorietà ed illogicità, nel rilievo che è stata accolta solo parzialmente l'osservazione dei ricorrenti, senza tuttavia che sia stata concessa la riclassificazione come zona edificabile.

Senonché, tale censura è stata espressa (in termini peraltro generici) con particolare riferimento alla circostanza, ininfluente nel presente giudizio, che i ricorrenti hanno dovuto subire l'espropriazione di gran parte dei loro terreni per la realizzazione di un'ampia zona p.e.e.p..

Ora, trattandosi di scelta affidata ad una valutazione ampiamente discrezionale, in assenza di precedenti affidamenti sull'edificabilità dell'area, essa resiste all'anzidetta censura e non era nemmeno necessaria una particolare motivazione, oltre quella che si può evincere dai criteri generali seguiti nell'impostazione del piano stesso ed espressi nella relazione di accompagnamento.

Il quinto motivo di ricorso va quindi disatteso.

Circa l'istanza accessoria di condanna dell'amministrazione comunale al pagamento dell'indennizzo ex art. 2 L. 1187/68, difetta la giurisdizione di questo Tribunale. Invero, le controversie concernenti il riconoscimento del diritto all'indennizzo per reiterazione di vincoli di inedificabilità assoluta, sostanzialmente espropriativi, nella ricorrenza dei presupposti indicati dalla sentenza della Corte cost. n. 179 del 1999, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che esse rientrano nella previsione contenuta nell'art. 34, comma 3, lett. b), d.lg. 31 marzo 1998 n. 80 come modificato dall'art. 7 l. 21 luglio 2000 n. 205, sia, ora, negli art. 39 comma 3, e 53 comma 3 d.P.R. n. 327 del 2001 (cfr.: Cassazione civile, sez. un., 9 dicembre 2004, n. 22997).

Per le considerazioni che precedono, il ricorso va parzialmente accolto, nei termini suesposti.

Le spese del giudizio possono essere compensate, concorrendo giusti motivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo accoglie in parte e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati, indicati in epigrafe, nella parte in cui hanno impresso destinazione "parcheggio" sul terreno dei ricorrenti.

Compensa integralmente tra le parti le spese e le competenze del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità

amministrativa.

Così deciso in Venezia, in camera di consiglio, addì 16 marzo
2006.

Il Presidente

L'estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il.....n.....

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Prima Sezione